

nonché dai bandi di gara e dai capitoli tecnici stabiliti dalla commissione mista ed approvati dalle amministrazioni delle due Parti contraenti;

(ii) il diritto delle due amministrazioni di prendere visione dei libri contabili e dei documenti della ditta appaltatrice nel caso in cui il contratto preveda il rimborso delle spese. Tale diritto si intende limitato a quei libri contabili e documenti che riguardino forniture e prestazioni da porre a carico delle due amministrazioni, ivi incluse le spese generali;

(iii) il diritto d'accesso dei rappresentanti delle due amministrazioni alle installazioni ed alle altre sedi di lavoro della ditta appaltatrice onde procedere ad ispezioni delle apparecchiature da fornire e dei servizi da prestare in base al contratto, ivi incluse le ispezioni dei materiali grezzi, dei semi-lavorati, nonché il diritto di assistere ai collaudi, alle prove ed alle altre operazioni inerenti alla fornitura ed al collaudo delle apparecchiature e dei servizi;

(iv) l'impegno da parte della ditta appaltatrice di accogliere, nelle proprie fabbriche ed installazioni, tecnici da addestrare per questo o per impianti similari nel settore dei cavi e delle relative apparecchiature.

(b) Tre copie del contratto e degli allegati, di cui al presente articolo *sub* (a), saranno fornite all'amministrazione turca.

Articolo 7.

(a) Per consentire la realizzazione del sistema via cavo entrambe le amministrazioni faranno quanto possibile per istradare il loro traffico di transito anche su tale sistema. Inoltre esse si adopereranno per mantenere nel futuro una ripartizione bilanciata fra il traffico eventualmente istradato su altri mezzi di trasmissione (es.: via satellite) e quello istradato sul cavo in questione.

Ciascuna delle due amministrazioni si adopererà per fornire all'altra amministrazione e mantenere in efficienza, per la durata del presente accordo, tutti quei circuiti nazionali che l'altra Parte potrà ragionevolmente richiedere per estendere oltre la frontiera, ovvero fino ai terminali di altri sistemi di comunicazione internazionale, i circuiti del sistema via cavo sottomarino ad essa assegnati. Tali circuiti dovranno essere adatti allo scopo per il quale sono richiesti ed essere forniti e mantenuti in buone condizioni di servizio a tariffe ragionevoli.

(b) L'amministrazione turca realizzerà, entro i termini previsti dal seguente articolo 8, un collegamento via cavo o a micro-onde, di capacità idonea per estendere i circuiti del cavo sottomarino fino ad Ankara o a un qualsiasi altro punto opportuno della rete telefonica nazionale turca.

(c) L'amministrazione italiana realizzerà, entro i termini previsti dal seguente articolo 8, un collegamento via cavo o a micro-onde, di capacità idonea per estendere i circuiti del cavo sottomarino fino a Roma o a un qualsiasi altro punto opportuno della rete telefonica nazionale italiana.

Articolo 8.

L'amministrazione italiana e l'amministrazione turca faranno del loro meglio perchè il sistema sia completato ed entri in funzione entro il 1975.

Articolo 9.

Per la manutenzione del sistema via cavo sottomarino le due amministrazioni stipuleranno, a tempo debito, uno speciale protocollo dettagliato, basato sui seguenti punti principali:

(a) le spese saranno ripartite tra le due amministrazioni nella misura del 50%;

(b) la nave posacavi di uno dei due Stati sarà preferita, a condizione che i relativi costi di noleggio risultino competitivi con quelli del mercato internazionale vigenti al momento dell'impiego della nave;

(c) per la manutenzione del cavo sottomarino le amministrazioni potranno entrare in un consorzio.

Articolo 10.

(a) La sezione sottomarina del segmento C compresa tra i due punti di approdo sarà proprietà indivisibile delle due amministrazioni in base ad una ripartizione del 50%;

(b) La rimanente parte del segmento C, lato Turchia, nonché il segmento A saranno di proprietà dell'amministrazione turca;

(c) La rimanente parte del segmento C, lato Italia, nonché il segmento B saranno di proprietà dell'amministrazione italiana;

(d) Le due amministrazioni potranno cedere, ad ogni utente che ne faccia richiesta, i diritti irrevocabili d'uso (IRU) della metà dei circuiti loro spettanti.

Articolo 11.

L'amministrazione turca sarà responsabile del funzionamento e della manutenzione della stazione cablofonica di Antalya e delle relative apparecchiature terminali; essa dovrà fare del suo meglio per mantenere tale stazione e le relative apparecchiature in buone condizioni di funzionamento.

L'amministrazione italiana sarà responsabile del funzionamento e della manutenzione della stazione cablofonica di Catania e delle relative apparecchiature; essa dovrà fare del suo meglio per mantenere tale stazione e le relative apparecchiature in buone condizioni di funzionamento.

Articolo 12.

Il presente accordo costituisce parte integrante dell'accordo finanziario ed entrerà in vigore lo stesso giorno della entrata in vigore dell'accordo finanziario. Esso avrà una durata di venticinque anni a partire dalla data di entrata in esercizio del sistema.

L'accordo si intenderà rinnovato tacitamente a tempo indeterminato, salvo denuncia da parte di uno dei contraenti, da notificarsi per iscritto all'altra Parte contraente con un preavviso di due anni.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO ad Ankara il 24 gennaio 1973 in due originali in lingua inglese.

(Seguono le firme).